



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUTTI, GRILLO, CICOLANI, COMINCIOLI, BALDINI, POLI BORTONE, AMORUSO, BETTAMIO, BORNACIN, CALABRÒ, CAMBER, CARUSO, FASANO, FLUTTERO, GALLO, IZZO, LICASTRO SCARDINO, MENARDI, MUSSO, PALMIZIO, PARAVIA, SACCOMANNO, SCOTTI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, TOFANI, TOTARO e ZANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008

Modifiche dell’articolo 49 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il servizio pubblico radiotelevisivo ha una valenza costituzionale del tutto specifica, rispetto ad altri servizi pubblici, a differenza dei quali influenza direttamente la formazione della volontà popolare, e quindi è al cuore dello stesso funzionamento del sistema istituzionale democratico. Le numerose sentenze della Corte costituzionale in proposito lo affermano chiaramente.

Se questo è vero, ne discende una conseguenza chiara: dalla natura del servizio pubblico radiotelevisivo deriva il fatto che il suo sistema di *governance* (*idem est*, natura giuridica, organi, fonte di nomina degli organi, controllo) deve essere ricondotto all'organo nel quale la sovranità popolare è incarnata. Questo organo non può che essere il Parlamento.

Non possono essere organi derivanti dall'esercizio maggioritario della sovranità (come il Governo), né organi della pubblica amministrazione che, pur essendo «al servizio esclusivo della Nazione» come vuole la nostra Costituzione, sono controllati dal Governo. Anche su questo punto le sentenze della Corte costituzionale sono chiarissime.

Ma non possono essere neanche organi creati *ad hoc*, espressione di soggetti pubblici e/o privati che per loro natura sono o sottratti al controllo democratico (come le Accademie), oppure sono sostanzialmente soggetti al controllo del Governo (come le Università, e le associazioni di Università), oppure rappresentano interessi di parte (come i sindacati di settore o di azienda), e simili.

La conclusione è chiara: nel contesto costituzionale ed istituzionale dell'Italia, non esiste alternativa al Parlamento come fonte

del sistema di *governance* dell'azienda titolare del servizio pubblico radiotelevisivo.

La RAI – Radiotelevisione Italiana – peraltro come la gran parte dei servizi pubblici radiotelevisivi in Europa – trae le sue risorse in parte dal canone ed in parte dalla pubblicità. Diversamente invece dalla maggior parte dei servizi pubblici radiotelevisivi, la quota derivante dalla pubblicità è particolarmente elevata.

In assenza di una prospettiva di aumento sostanziale del canone (dell'ordine del doppio) questo significa che ogni ipotesi di nuova *governance* della RAI dovrà comunque tenere come vincolo che essa è e sarà – prevalentemente o paritariamente – una società commerciale. Questo significa che l'assetto proprietario e di *governance* della RAI dovrà essere tale da rispondere alle norme italiane e Comunitarie in materia di assetti societari, gestione e controllo, contendibilità, concorrenza.

In questo contesto si deve riflettere sul fatto che la legge italiana che regola le attuali fondazioni ex-bancarie – le sole che abbiano una dimensione di rilievo in Italia – vieta loro di possedere quote di controllo (anche inferiori alle quote di maggioranza) di società commerciali.

Il fatto che la RAI avrà anche in futuro necessariamente la natura di società commerciale in regime di concorrenza per l'acquisizione di risorse sul mercato fa sì che il suo sistema di *governance* – sebbene vincolato all'espletamento della missione del servizio pubblico radiotelevisivo – dovrà avere una sua indubbia validità dal punto di vista economico-societario.

Se la RAI deve corrispondere ai risultati di efficienza di una società commerciale, allora essa deve necessariamente avere le stesse re-

gole di *governance* di una società commerciale. Ciò significa che deve avere un consiglio di amministrazione, ed un amministratore delegato scelto tra i consiglieri.

Tuttavia la RAI non è soltanto una società commerciale, ma è, appunto, la società titolare del servizio pubblico radiotelevisivo. Quindi le regole *standard* delle società commerciali (per azioni, necessariamente) devono venire adeguate alle esigenze di controllo necessarie affinché essa possa perseguire gli obiettivi propri del servizio pubblico radiotelevisivo. Anche in questo caso le sentenze della Corte costituzionale hanno posto dei principi-guida chiari.

Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo recante modifiche all'articolo 49 (*Disciplina della RAI - Radiotelevisione italiana spa*) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

In particolare, con la sostituzione del comma 3 del predetto articolo si prevede che:

a) il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana spa sia composto da otto membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato;

b) la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomini sei membri a maggioranza e il Presidente con maggioranza qualificata dei due terzi;

c) il consiglio di amministrazione, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolga anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

È previsto inoltre che la nomina divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favo-

revole espresso dall'assemblea. L'amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione, nell'ambito di una rosa di tre nomi indicati dall'assemblea e comunicati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Le modifiche introdotte prevedono, altresì che, in presenza di giusta causa, la Commissione possa revocare il Presidente e i singoli consiglieri con la maggioranza qualificata dei due terzi.

La nomina diviene efficace all'atto di accettazione da parte del soggetto designato.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro trenta giorni successivi alla data di accettazione delle dimissioni presso la medesima Commissione.

Le modifiche all'articolo 49 contengono, inoltre, l'abrogazione dei commi 5 e 6 - fatte salve le previsioni relative all'elezione del collegio sindacale - e dei commi 7, 8 e 11, nonché la sostituzione del comma 12 con i commi 12, 12-*bis* e 12-*ter* con i quali si disciplinano, rispettivamente: gli ulteriori compiti dell'amministratore delegato, oltre a quelli allo stesso attribuiti in base allo statuto della società; la nomina da parte del consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, di uno o più direttori generali, nell'ambito dei professionisti, di norma, stabilmente inseriti nell'organizzazione della società; il compito del direttore generale di rendere operative le delibere di principio assunte dal consiglio di amministrazione e poteri - esercitabili dallo stesso - nella gestione di direzione e vigilanza sugli uffici e sui servizi della società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana spa è composto da otto membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato che partecipa senza diritto di voto»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomina sei membri del consiglio di amministrazione a maggioranza e il presidente con maggioranza qualificata dei due terzi.

3-ter. Il consiglio di amministrazione, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

3-quater. L'amministratore delegato di cui al comma 3 è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice, nell'ambito di una rosa di tre nomi indicati dall'assemblea e comunicati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3-quinquies. In presenza di giusta causa, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può revocare il presidente e i singoli consiglieri con la maggioranza qualificata dei due terzi; il consiglio di amministrazione

può revocare l'amministratore delegato a maggioranza semplice.

3-sexies. La nomina dell'amministratore delegato diviene efficace all'atto di accettazione da parte del soggetto designato.

3-septies. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro trenta giorni successivi alla data di accettazione delle dimissioni presso la medesima Commissione»;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati, fatte salve le previsioni relative all'elezione del collegio sindacale;

d) i commi 7, 8 e 11 sono abrogati;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'amministratore delegato, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;

b) assicura, in collaborazione con il direttore o con i direttori generali e con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;

c) propone al consiglio di amministrazione le nomine del direttore o dei direttori generali, dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo livello;

d) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta del direttore o dei direttori generali e dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;

e) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

f) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 5.000.000; firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

g) provvede all'attuazione del piano di investimento, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politica del personale;

h) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico»;

e) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, può nominare uno o più direttori generali, nell'ambito dei professionisti, di norma, stabilmente inseriti nell'organizzazione della società.

12-ter. Il direttore generale ha il compito di rendere operative le delibere di principio assunte dal consiglio di amministrazione, ha poteri nella gestione di direzione e vigilanza sugli uffici e sui servizi della società e svolge le sue funzioni in coerenza con le previsioni del codice civile».

